

COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

PARERE IN ORDINE ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

La sottoscritta Dr.ssa Daniela Personelli, Revisore dei Conti del Comune di Madignano (Cr), nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2017, ha esaminato la documentazione ricevuta per l'espressione del parere previsto dalla vigente normativa in ordine alla salvaguardia equilibri di bilancio.

PREMESSO CHE

- a) L'ART. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che:
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta l'anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguarda degli equilibri di bilancio, disponendo quindi la coincidenza della salvaguarda degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- c) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che, al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, si procede, in sede di controllo della salvaguarda degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione;

RILEVATO CHE

- dai dati forniti non emergono fatti e riscontri che possono pregiudicare gli equilibri complessivi di competenza;
- è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi correlata alla verifica in ordine alle risultanze contabili dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022, nonostante la soppressione dell'obbligo come chiarito dalla Circolare Arconet del 01.07.2015;

- l'ente ha determinato il FCDE in ragione delle poste inserite in bilancio;
- non emerge disavanzo di gestione o di amministrazione e, pertanto, non sono necessari interventi di riequilibrio del bilancio;
- L'ente ha effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici ai sensi del punto 5.3 del principio contabile 4.2;

tutto ciò premesso e verificato

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Medolago, 23 Settembre 2020

IL Revisore dei Conti
Dr.ssa Daniela Personelli

